

**Appalto 25/2025 - CIG B6F0825A3E****SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI**

Si riportano di seguito in forma anonima i quesiti posti dagli operatori economici e le relative risposte della Stazione Appaltante.

RISPOSTE DEL 11/06/2025**Domanda 1**

Nel disciplinare di gara al par. "6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" punto b) viene precisato che: " ... Per l'esecuzione della prestazione principale: Iscrizione nella sezione seconda dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate ... ", e nel Capitolato Speciale d'Appalto, all' "ART. 1.4.1 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO", vengono elencati i servizi minimi ricompresi nella prestazione principale (numerati da 1 a 13). Si chiede conferma che una Società che non possiede l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possa partecipare alla gara in qualità di mandante di un RTI (che possieda nel suo complesso i requisiti indicati nel disciplinare di gara) purché svolga i soli servizi della prestazione principale che non prevedono l'accertamento e la riscossione delle entrate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di archiviazione documenti, call center, sollecito telefonico, etc..

Risposta 1

Il disciplinare di gara, al paragrafo "6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE", punto b), prevede che "Il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 previsto al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dall'operatore economico che eseguirà effettivamente la prestazione, nonché dalla società capogruppo".

Si conferma pertanto che il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 previsto al punto 6.1 lett. b) del disciplinare di gara, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere posseduto, oltre che dalla mandataria del RTI, dalla società che effettivamente eseguirà le prestazioni principali strettamente riconducibili a funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate. Tale requisito non è invece richiesto per le società mandanti del RTI che svolgeranno attività che, pur

Milano



Area Gare Beni e Servizi
Ufficio Gare 4

Comune
di Milano

comprese nella prestazione principale, non sono ricomprese tra le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

IL DIRETTORE DI AREA GARE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Manuela Loda